



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL D.O.G. PER LA FRUIZIONE DI SCONTI, PROMOZIONI ESCLUSIVE E AGEVOLAZIONI SU PRODOTTI E SERVIZI PER TRASPORTI, ASILI NIDO, SUPPORTO PER LE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI.

Il Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale dei Servizi, rappresentato ai fini della presente Convenzione, dal Capo Dipartimento, Dott. Gaetano Campo, domiciliato, per la carica, in Roma, Via Arenula n. 70

E

la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica (di seguito denominato

Proponente) \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita Iva n. \_\_\_\_\_,  
iscrizione R.E.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del proprio rappresentante  
legale pro tempore \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_;

di seguito indicate, congiuntamente, come “le Parti”,

PREMESSO CHE

- il D.O.G. - in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale promuove la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita lavoro - ha manifestato, mediante apposito avviso pubblico, di voler acquisire manifestazioni d'interesse di persone fisiche o giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose, volte ad offrire ai dipendenti in servizio presso il D.O.G. Ministero (di seguito Beneficiari), sconti e/o tariffe agevolate per usufruire di beni e servizi per il benessere e il supporto dei lavoratori e dei propri dipendenti ;

- la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica \_\_\_\_\_ ha manifestato il proprio interesse (Allegato B) alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto \_\_\_\_\_

---

\_\_\_\_\_ , a favore dei dipendenti del d.o.g. in servizio (di seguito Beneficiari), escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell'Amministrazione;

- ai fini della presente convenzione, il D.O.G. è preposto a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime da parte nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse del D.O.G. ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Resta inteso che in caso di dubbi interpretativi dei predetti documenti prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

Art. 2

Il Proponente (società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica)

\_\_\_\_\_ si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato B), che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

Art. 3

Sono Beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso il D.O.G. e gli Uffici Giudiziari.

Art. 4

Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa all'offerta più vantaggiosa, senza che il D.O.G. ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo.

Qualora il Proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliori offerte. Il D.O.G. aggiungerà e pubblicherà sul proprio sito e con le modalità previste nell'Avviso, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in melius, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Art. 5

Il Proponente, in relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli offerti in Convenzione, che siano stati già erogati da parte del medesimo a favore di un Beneficiario e siano tutt'ora in essere, si impegna ad evitare disparità di trattamento ed a consentire, per la residua durata del servizio l'eventuale rinegoziazione del prezzo e delle altre condizioni che si è impegnato ad assicurare in generale ai Beneficiari ai sensi della presente Convenzione.

Art. 6

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, il D.O.G. provvederà a divulgare - sulla propria piattaforma interna (intranet) e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte.

In particolare il D.O.G. potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito intranet, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere all'Amministrazione, entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione. La pubblicità della Convenzione è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore del D.O.G., di tutto il materiale informativo occorrente. L'Amministrazione, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 4 e 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente. Il D.O.G. si riserva di dare adeguata distinzione alle offerte che riguardano l'integralità dei prodotti e/o servizi di cui all'Avviso del 12 dicembre 2019, rispetto alle offerte che riguardano solo alcuni dei medesimi prodotti e/o servizi. Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni contrattuali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti. Gli aggiornamenti saranno pubblicizzati e divulgati con le modalità previste nell'Avviso.

#### Art. 7

Il Proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà ricevere autorizzazione scritta da parte del D.O.G..

#### Art. 8

Il Proponente concede al D.O.G. il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione, mediante le modalità che quest'ultimo riterrà più opportune. Inoltre, la stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome del D.O.G. per nessuna finalità, ovvero per finalità commerciali o pubblicitarie. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo del marchio di cui al primo capoverso.

#### Art. 9

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

#### Art. 10

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

#### Art. 11

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nell'Allegato B, parte integrante della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nel medesimo Allegato B.

#### Art. 12

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Il D.O.G. si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata. Salvo quanto disposto dal primo capoverso, il D.O.G. si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

- il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;
- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative del D.O.G..

#### Art. 13

I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'Amministrazione e avrà la durata dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo. Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare l'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica **convenzionipersonalegiustizia.dog@giustizia.it.it**, comunicando le nuove condizioni economiche praticate. L'Amministrazione, ai fini di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati. In ogni caso il Proponente è tenuto ad informare, con cadenza semestrale, il D.O.G. sullo stato di attuazione della Convenzione, fornendo allo stesso un documento di sintesi sulla tipologia e quantità di prodotti e servizi erogati ai Beneficiari, sulle relative condizioni e su ogni altro elemento e/o informazione ritenuta utile dal D.O.G. . A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione. Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione,

ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 14

È espressamente accettato e convenuto che, in capo al D.O.G., non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

Art. 15

Agli effetti della presente Convenzione, il D.O.G. elegge il proprio domicilio in Roma, via Arenula, n. 70, e il Proponente \_\_\_\_\_

presso la propria sede legale in \_\_\_\_\_.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà quindi indirizzata:

Quanto al D.O.G.: [convenzionipersonalegiustizia.dog@giustizia.it](mailto:convenzionipersonalegiustizia.dog@giustizia.it)

Quanto al Proponente: \_\_\_\_\_

Art. 16

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di ROMA, fermo restando che le parti proveranno ad ogni modo di trovare una soluzione bonaria in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione dell'accordo, fermo restando che le parti non potranno pretendere alcun risarcimento o indennizzo derivante dalla presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il D.O.G.

(Dott. Gaetano Campo)

\_\_\_\_\_  
Per il Proponente

\_\_\_\_\_  
Roma, \_\_\_\_\_

Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16